

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N° 239 / 16 del 25/10/2021

**OGGETTO:** COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA DEL DIPENDENTE VASTA VINCENZO NATO A MESSINA IL 02/05/1956, NEL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 23 DEL 28/01/2019 E CONVERTITO NELLA LEGGE N. 26 DEL 28/3/2019.

#### **PREMESSO**

Che l'attuale normativa, il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019, convertito nella Legge n. 26 del 28/3/2019, reca nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, rispetto alle normative fin qui applicate ai sensi del D lgs n. 67 del 21/04/2011 e successive integrazioni e modifiche del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella legge 214 del 22/12/2011.

Che la normativa vigente nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. I suddetti requisiti sono stati aumentati di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016). Pertanto dal 1/1/2016 sino 31/01/2016 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (Circolare Inps 63/2015).

Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi (Circ. Inps 62/2018). Il predetto adeguamento è stato, tuttavia, sospeso dall'articolo 15 del DL 4/2019 sino al 31 dicembre 2026. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (circolare Inps 11/2019).

### **VISTA**

La richiesta del dipendente **VASTA VINCENZO** nato a Messina il 02/05/1956, registrata a prot. 19298/2021 con il quale chiede di essere collocato a riposto a decorrere dal 01/01/2022

La Copia della domanda di pensione presentata all'INPS tramite patronato ENCAL-INPAL prot. inps.4800.04/10/2021.0572710

# CONSIDERATO

Che il dipendente Vasta Vincenzo, visti gli atti d'ufficio ha maturato i requisiti richiesti entro la data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistica a partire dal 1°/01/2022

**CONSIDERATO** che nei confronti del dipendente non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo.

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,



## **DETERMINA**

- di collocare a riposo il dipendente Vasta Vincenzo nato a Messina il 02/05/1956, cod. fisc. VSTVCN56E02F158N, in servizio presso questa Azienda in qualità di operario livello II CCNL Federgasacqua, risolvendo il rapporto di lavoro al 31/12/2021 ai sensi Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 e convertito nella Legge n. 26 del 28/3/2019.
- Di disporre gli atti affinchè l'ufficio personale competente e l'ufficio ragioneria provvedano per l'espletamento delle pratiche e venga liquidato il trattamento di fine rapporto, nonché la notifica del presente provvedimento all'INPS

IL PROPONENTE Eliana Di Leo IL DIRIGENTE DI AREA ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE dott. SANTI TROVATO firmato digitalmente

